



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E
RISORSE

Decreto Presidenziale

Proposta nr. 112	Del 12/09/2018
Adozione nr. 109	Del 21/09/2018

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato dell'esercizio Finanziario 2017

IL PRESIDENTE F.F

Preso atto della proclamazione del nuovo Sindaco di Pisa e della correlata decadenza dalla carica del Presidente Filippeschi a seguito della perdita dello Status di Sindaco espressamente prevista dall'art 1 comma 65 della L.56/2014;

Visto l'articolo 6 del vigente Statuto che testualmente al secondo comma recita “ *Il Presidente... può nominare un Vice Presidente che svolge le funzioni ad esso delegate e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino a elezioni del nuovo Presidente.*”;

Ritenuto assolvere alla funzione in correlazione all'attuale status di Consigliere Provinciale ed alla correlata delega di Vice Presidente, formalizzata con Decreto Presidenziale n. 34 del 10 aprile 2017,

Provincia di Pisa - Decreto Presidenziale n. 109 del 21/09/2018

nell'ottica di garantire la regolare continuità dell'Ente;

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, all'art. 233 – bis disciplina il Bilancio Consolidato;
- il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, all'art. 147 – quater disciplina i controlli sulle società partecipate ed al comma 4 stabilisce che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il Bilancio Consolidato;

VISTI gli l'artt. 11 bis, 11 ter, 11 quater ed 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilendo altresì che il bilancio consolidato deve essere approvato il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della (Giunta Provinciale), i cui poteri sono assunti dal Presidente dell'Ente Provincia ai sensi della L. 56/2012;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le

società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO CHE gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

DATO ATTO CHE:

la ricognizione è stata effettuata con Decreto Presidenziale proposta n. 98 del 10/07/2018 “Individuazione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Pisa e del perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2017”;

- in fase di prima applicazione del Decreto, dato atto che il 2016 costituisce il primo anno di applicazione della riforma contabile, il principio contabile applicato n. 4/4 stabilisce che per società partecipate, deve intendersi soltanto la società a totale partecipazione pubblica,

affidataria diretta di Servizi Pubblici Locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

- la Provincia di Pisa, non ha, come evidenziato nell'atto n. 84 dell'01.09.2017, l'obbligo di procedere al consolidamento, ma ritiene utile, ai fini di una rappresentazione finanziaria, patrimoniale ed economica del gruppo, con le due principali società, che hanno almeno un indice tra quelli individuati rilevanti per il consolidamento, superiore al 10%, predisporre ugualmente il bilancio consolidato, anche se le società individuate non gestiscono servizi pubblici locali per conto dell'ente;
- tant'è che le stesse società, nella ricognizione straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016 N. 175, disposta con la delibera Consiliare N. 25 del 27.09.2017, vengono individuate quale società oggetto di cessione, in continuità con gli atti già adottati in precedenza e con tutte le indicazioni e caratteristiche indicate nella documentazione allegata all'atto stesso.

STABILITO CHE fra i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pisa”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4, sono compresi i seguenti organismi ai quali la Provincia ha partecipato nell'anno 2017, costituenti organismi che hanno almeno un indice superiore alla soglia di rilevanza del 10%:

Tipologia	Denominazione	Forma giuridica
Società controllate	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l.	Società a responsabilità limitata
Società controllate	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 della Provincia di Pisa è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 31/05/2018;
- il Bilancio di Esercizio della Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli S.r.l è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 05/07/2018;
- il Bilancio di Esercizio della Società Polo di Navacchio S.p.a è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 02/08/2017.

Considerati tutti i dati e le informazioni riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate all'interno del gruppo) utili e necessari per l'elaborazione del bilancio consolidato, contenuti nella relazione al conto del bilancio della provincia, nella parte della riconciliazione dei debiti/crediti con i soggetti partecipati;

Effettuate le operazioni di rettifica dei bilanci dei soggetti partecipati riguardanti le operazioni effettuate all'interno del gruppo ed effettuata l'aggregazione di ciascuna voce componente lo stato patrimoniale ed il conto economico, per l'importo delle voci contabili contenute nei bilanci di ciascun organismo partecipato secondo il metodo proporzionale per la Società Polo di Navacchio SPA e secondo il metodo integrale per la Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli Srl ;

Visto inoltre lo schema di bilancio consolidato vigente, comprensivo del conto economico e dello stato patrimoniale approvato con Decreto Ministeriale e riportato sul sito istituzionale Arconet.

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DECRETA

1. di individuare, ai fini di una rappresentazione del gruppo, con le due principali società, che hanno almeno un indice tra quelli individuati rilevanti per il consolidamento, superiore al 10% della soglia di rilevanza, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa", i seguenti organismi partecipati per i quali predisporre il bilancio consolidato:

Tipologia	Denominazione	Forma giuridica
Società controllate	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l.	Società a responsabilità limitata
Società controllate	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni

2. di approvare il Bilancio consolidato dell'anno 2017 ai sensi dell'art. 11 bis comma 4 del D.Lgsi 118/2011, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente documento (Allegato A: Conto Economico, Allegato B: Stato Patrimoniale, Allegato C: Nota Integrativa);
3. di trasmettere il presente atto al collegio dei revisori per la predisposizione della relazione, a

corredo della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d-bis.

IL PRESIDENTE f.f.

Giulia DEIDDA

Provincia di Pisa, lì 21/09/2018

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE f.f.

dott.ssa Giulia DEIDDA

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore Giangrande

Il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio il 21/09/2018 perché vi resti per 15 gg. consecutivi.

Pisa, Lì 21/09/2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo per il decorso di 10 giorni
dalla data di pubblicazione.

Pisa, Lì 01/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato si certifica che il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21/09/2018 al 06/10/2018.

Pisa, Lì 07/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Luisa Bertelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERTELLI LUISA

CODICE FISCALE: TINIT-BRTLSU69A57B950T

DATA FIRMA: 31/10/2018 12:10:51

IMPRONTA: 66353231356437373963316366613734616338343064356634626338303033346635653632346465